

1-4553/10



REGISTRO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Regolamento preventivo giurisdizione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Presidente f.f. - R.G.N. 14815/2009
- Dott. ENRICO PAPA - Presidente di Sezione - Cron. 4553
- Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere - Rep.
- Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere - Ud. 09/02/2010
- Dott. FRANCESCO FELICETTI - Rel. Consigliere - CC
- Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
- Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
- Dott. ULPIANO MORCAVALLO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TIRELLI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14815-2009 proposto da:

OFFICINA TURRITANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio dell'avvocato SCARDIGLI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SPANEDDA LUIGI, STEFANIA PAPPANI, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI SASSARI, in persona del Sindaco pro-tempore,

2010

127

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MARCONI 893,
presso lo studio dell'avvocato EMPOLI DANIELA,
rappresentato e difeso dagli avvocati RINALDI MARIA IDA,
SODDU GIUSEPPINA, DEMARTIS FRANCESCO, PAGLIAZZO
SIMONETTA, per delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 4704/2008 del Tribunale di SASSARI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/02/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
FELICETTI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale dott. Vincenzo GAMBARDELLA, il quale chiede che
le Sezioni unite della Corte, in camera di consiglio,
vogliano dichiarare la giurisdizione del giudice
amministrativo.



Ritenuto in fatto quanto segue:

che il Comune di Sassari con citazione 29 ottobre 2008 aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di quella città a istanza della s.r.l. Officina Turrutana per l'importo di euro 61.256,30 a titolo di revisione prezzi in relazione ad un contratto d'appalto stipulato con detto Comune in data 30 ottobre 1996;

che nell'atto di opposizione detto Comune aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, deducendo che trattandosi di revisione prezzi relativo a contratto ad esecuzione continua e/o periodica la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo;

che la s.r.l. Officina Turrutana, avendo il giudice dell'opposizione fissato udienza di precisazione delle conclusioni apparendo la questione di giurisdizione a suo giudizio idonea a definire il giudizio, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., deducendo che nei contratti d'appalto ad esecuzione continua e/o periodica la giurisdizione in materia di revisione prezzi appartiene al giudice ordinario, come già aveva affermato il TAR Sardegna, precedentemente da essa adito in relazione alla medesima domanda;

che il Comune di Sassari ha depositato un controricorso con il quale ha eccepito in via pregiudiziale: a) l'inammissibilità del ricorso, rilevando un insanabile contrasto fra la sua intestazione e il "petitum" risultante dalle conclusioni, con le quali si chiede di risolvere il conflitto di giurisdizione insorto fra giudice amministrativo e giudice ordinario, conflitto allo stato inesistente con conseguente inammissibilità del ricorso; b) ancora l'inammissibilità del ricorso perché non notificato presso il procuratore costituito ma nella sede legale del Comune;

che, nel merito, il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso rientrando la domanda nella giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di contratto a esecuzione continuativa e/o periodica regolato, "ratione temporis" dall'art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 724 del 1994 e recepito nella sostanza nell'art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006;

considerato in diritto quanto segue:

che le eccezioni d'inammissibilità del ricorso sono infondate, dovendo il ricorso, espressamente proposto ai sensi dell'art. 41 c.p.c., essere qualificato, sulla base di quanto in esso esposto ed al suo obiettivo

"petitum", quale regolamento preventivo di giurisdizione il quale, determinando l'apertura di una fase incidentale nell'ambito del giudizio nel corso del quale è stato proposto, va notificato presso il procuratore della controparte costituito in giudizio (Cass. Sez.un. 29 maggio 2003, n. 8701), senza che, peraltro la notifica alla parte personalmente dia luogo alla sua inammissibilità, trattandosi di notifica nulla e non inesistente, con la conseguente sanatoria ove la controparte - come nel caso di specie - si sia costituita (Cass. 15 luglio 1999, n. 391), avendo l'atto raggiunto il suo scopo;

che, quanto al merito, il giudizio "a quo" riguarda la revisione prezzi in un contratto di appalto di servizi ad esecuzione continuata stipulato nel 1996 e va pertanto confermato il principio già stabilito da questa Corte (Cass. Sez.un. 17 aprile 2009, n. 9152) secondo il quale, in tema di appalto di opere pubbliche, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 6, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - "ratione temporis" vigente - sia le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo prevista dal comma 6 dell'art. 6 cit. (riprodotto dal comma 4 dell'art. 44), sia quelle attinenti al provvedimento applicativo della revisione, considerato che, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata di tali norme, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste con riferimento ad ipotesi in cui le posizioni di diritto soggettivo fatte valere si collocano in un'area di rapporti in cui la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo, come nel caso della detta revisione: attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva poi confermata dagli art. 115 e 244, terzo comma, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Cass. sez. un. 15 giugno 2009, n. 13892);

che, pertanto, va dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dinanzi al quale vanno rimesse le parti;

che in relazione alle particolarità della fattispecie processuale determinatasi si ravvisano giusti motivi per compensare fra di esse le spese dell'intero giudizio.

P. Q. M.

La Corte di cassazione

dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rimette le parti dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2010 nella camera di consiglio delle sezioni unite civili.

Il Presidente
pas loui d'orcia

IL CANCELLIERE
Giovanni Gian. bolista

Depositata in Cancelleria

oggi 25 FEB. 2010



IL CANCELLIERE

Giovanni Gian. bolista